



Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace ha ritenuto la nullità della notifica all'indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA. Invero, ha ritenuto il giudicante, il Registro IndicePA, istituito dall'art. 16, co. 8 del D.L. 185/2008, reca gli indirizzi di posta elettronica della quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni italiane, tuttavia il D.L. 90/2014 ha espunto il riferimento a Indice PA dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012), il quale riporta l'elenco dei pubblici registri dai quali è possibile estrarre gli indirizzi di posta elettronica certificata ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC. Pertanto IndicePA non può più essere utilizzato a tal fine, in quanto, sebbene pubblico elenco, non è ricompreso nell'elenco dei pubblici elenchi utilizzabili ai fini della notifica a mezzo PEC, dovendosi invece far riferimento al registro PP.AA., istituito dall'art. 16, co. 12 D.L. 179/2012 (Giudice di Pace di Nola, sentenza 27.05.2017).



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5939/16 RGNR

Assegnata a sentenza il 26/5/17

promossa da

SSS PAOLO , nato ad <...> (Na) il <...> CF. <...> , ivi residente in <...> , rapp. e difeso dall' avv. <...>, C.F. <...>, giusta procura in calce all'atto introduttivo , ed elett. dom.to in via <...> — <...> (NA) presso il suo studio fax: 081. <...>; indirizzo pec: avv. <...>@legalmail.it; - parte attrice -

CONTRO

Scritto da Maria Cuomo
Domenica 04 Giugno 2017 15:15

Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A., Agente della riscossione, con sede in Roma, alla via G. Grezar, n. 14, c.f. 13756881002, in persona del sig. <...>, Responsabile p.t. della Funzione "Contenzioso" della Direzione Regionale Campania di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., munito di poteri di rappresentanza processuale in virtù di procura speciale autenticata per notar Marco <...> il <...>, in qualità di società incorporante della Società Equitalia sud S.P.A., Equitalia Nord S.P.A., Equitalia Centro S.P.A. giusta atto di fusione per notar Marco <...> del <...>, rep. N. <...>, in virtù dei poteri conferiti con Procura speciale rilasciata dal Dott. <...> C.F. <...> nella sua qualità di Direttore Generale nonché Legale Rappresentante p.t., per Notar Marco <...>, Rep. <...> dell'<...>, Racc. <...>, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv. <...> (<...>), presso il quale elett.te domicilia in <...> alla via <...> n. 19, giusta procura in calce alla comparsa - parte convenuta - ;

NONCHE'

Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Viale della

Democrazia n. 21 — 8001 1 Acerra (Na) — pec: protocollo@pec.comuneacerra.it;

Comune di Montesarchio, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Borgo San Francesco; pec: affarigenerali@pec.comune.montesarchio.bn.it ;

Scritto da Maria Cuomo
Domenica 04 Giugno 2017 15:15

Comune di FORMIA , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Piazzetta Municipio
04023 Formia — pec protocollo@pec.cittadiformia.it ;

- parti convenute contumaci-

OGGETTO: Opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Scritto da Maria Cuomo
Domenica 04 Giugno 2017 15:15

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 .

La domanda proposta dall'attrice volta ad ottenere la declaratoria di insussistenza del debito, portato dai documenti qui di seguito indicati :

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2007, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di <...> per l'importo di € 521,60 (cartello di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 <...> ;

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2007, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Formia per l'importo di € 174,17 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...> ;

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2006, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Acerra per l'importo di € 158,72 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...>);

Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Domenica 04 Giugno 2017 15:15

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2007, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Acerra per l'importo di € 174,83 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...>);

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2009, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Acerra per l'importo di € 318,61 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...>);

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2010, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Formia per l'importo di € 152,81 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...>);

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2011, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Acerra per l'importo di € 580,29 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...>);

- cartella esattoriale n. 07<...>, rif. anno 2011, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada elevate dal Comune di Acerra per l'importo di € 557,50 (cartella di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071<...>) per un totale di euro di euro 3.603,75 .

per la nullità e/o irregolare notificazione delle contravvenzioni e delle cartelle esattoriali nonché per la prescrizione del diritto alla riscossione deve ritenersi inammissibile per la nullità della notifica a mezzo pec effettuata alle amministrazioni creditrici all'indirizzo tratto dal registro I.P.A.

Il Registro IndicePA è stato istituito dall'art. 16, co. 8 del D.L. 185/2008 e reca gli indirizzi di posta elettronica della quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Il D.L. 90/2014 ha espunto il riferimento a Indice PA dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012), il quale riporta l'elenco dei pubblici registri dai quali è possibile estrarre gli indirizzi di posta elettronica certificata ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC.

E' pertanto chiaro da tempo che indicePA non può più essere utilizzato a tal fine, in quanto, sebbene pubblico elenco, non è ricompreso nell'elenco dei pubblici elenchi utilizzabili ai fini della notifica a mezzo PEC, dovendosi invece far riferimento al registro PP.AA., istituito dall'art. 16, co. 12 D.L. 179/2012.

Recentemente, il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Circolare del 21 Giugno 2016 n. 116974 tornando sull'argomento.

La Circolare chiarisce l'inutilizzabilità di IndicePA ai fini delle notificazioni, distinguendo tra valenza pubblica dei registri e loro utilizzabilità ai fini della L. 53/1994.

L'attenzione per l'utilizzabilità o meno di IndicePA è determinata dalla sua completezza, perchè diversamente dal registro PP.AA. porta solamente la metà degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 14 DPCM 40/2016 – Regolamento sul PAT – indica espressamente che, ai fini delle notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni, è necessario fare riferimento al Registro PP.AA.

Tuttavia, la non completezza di tale registro non impedisce comunque la notifica a mezzo PEC. per le amministrazioni dello Stato.

Infatti, l'art. 11 del R.D. 30 Ottobre 1933, n.1611 indica che "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio".

In definitiva, le notifiche a mezzo PEC dei ricorsi rivolti alle Amministrazioni dello Stato possono essere ben effettuato agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato, tutti presenti sul ReGinDe (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) consultabile su pst.giustizia.

La non completezza del Registro PP.AA., invece, resta, quindi, problematico per le notificazioni rivolte agli Enti locali così che, in caso di mancata inclusione dell'indirizzo nel registro PP.AA.

Scritto da Maria Cuomo
Domenica 04 Giugno 2017 15:15

la notifica va fatta a mezzo posta.

La notifica così come effettuata, quindi, deve ritenersi viziata per nullità, così che la domanda deve ritenersi inammissibile risultando non correttamente instaurato il contraddittorio.

La particolarità della decisione e la novità della materia, giustificano la compensazione delle spese di lite .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SSS PAOLO contro la SPA EQUITALIA Servizi di Riscossione in persona del leg. rapp.te e contro il Comune di Acerra, il Comune di Montesarchio ed il comune di FORMIA nel procedimento iscritto al n. 5939/16 così provvede:

Dichiara la inammissibilità dell'azione non risultando il contraddittorio correttamente instaurato

Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo
Domenica 04 Giugno 2017 15:15

per la nullità della notifica agli Enti locali;

Compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Così deciso in Nola il 27/5/17

IL GIUDICE DI PACE

DOTT.SSA MARIA CUOMO